

VADEMECUM PER LA GESTIONE HEALT AND SAFETY DELLE ATTIVITA' DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PER EVENTI TEMPORANEI IN OCCASIONE DELL'ESPOSIZIONE MONDIALE EXPO 2015 DI MILANO



Sommario

Sommario.....	1
1. Introduzione.....	2
2. Riferimenti Normativi.....	2
3. Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.....	3
4. Definizioni	7
5. Modalità organizzative e gestionali.....	9
Caratteristiche del sito di installazione.....	9
Sicurezza delle Opere Temporanee	10
Sicurezza Elettrica	12
Sicurezza macchine e apparecchi di sollevamento.....	14
Formazione operatori addetti al montaggio e smontaggio delle opere temporanee	16
6. Obblighi dei soggetti coinvolti	17
Attività che rientrano nel campo di applicazione del D.l. 22 luglio 2014	17
Documentazione necessaria	20
Attività escluse dal campo di applicazione del D.l. 22 luglio 2014	23
Documentazione necessaria	25
7. Documento redatto da:.....	28

1. Introduzione

Con questo documento si è cercato di realizzare uno strumento operativo utile ai diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella organizzazione, realizzazione e gestione di spettacoli ed eventi temporanei. In occasione dell'EXPO 2015, Milano è diventata un centro per gli spettacoli e gli intrattenimenti, cosicché il montaggio e lo smontaggio di strutture temporanee è all'ordine del giorno. I ridotti tempi di realizzazione uniti al grande numero di operatori occupati e alle peculiarità delle opere, spesso molto complesse, rendono questo settore particolarmente rischioso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutti i soggetti coinvolti hanno quindi il dovere di fare la loro parte per ridurre il rischio di infortuni: dai responsabili della "venue" ai datori di lavoro ma anche i progettisti e gli installatori di impianti e strutture. Il documento, oltre ad identificare la normativa cogente e specifica, indica gli adempimenti, le fasi di attuazione e le figure coinvolte nei diversi scenari, affinché, sin dalla fase di progettazione di un evento, il tema della sicurezza sia sempre presente.

2. Riferimenti Normativi

- **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

- **Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014**

Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività

- **Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014**

"Istruzioni operative tecnico – organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014."

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17**

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori

- **Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37**

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

- **Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014**

Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione Testo rilevante ai fini del SEE

3. Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

La realizzazione di un evento richiede l'impiego di lavoratori a qualsiasi titolo subordinati e dunque è necessario provvedere alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione salute e sicurezza sul lavoro.

Figura 1: schema normativa di riferimento



Le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee (OT) realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, le attività di allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici, le lavorazioni accessorie correlate (quali ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle attrezzature) nonché le attività svolte durante le fasi di “spettacolo” o di “evento” sono sempre comprese nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 (recepimento della direttiva comunitaria 89/391/CEE e successive).


Qualora le opere temporanee da realizzarsi eccedano i limiti previsti dall'articolo 3 del D.I. del 22 luglio 2014, troveranno applicazione, per le fasi di montaggio e smontaggio ed equipaggiamento, le particolari disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (recepimento della direttiva comunitaria 92/57/CEE cd “constructions”) , secondo le specifiche modalità previste dal D.I. 22 luglio 2014.

Considerato il fatto che tali attività vengono generalmente effettuate in contesti non specificamente deputati ad accogliere eventi, ma in “venue” che devono essere “adattate alla rappresentazione artistica o che, durante le fasi di lavoro, continuano a mantenere attiva parte della loro attività produttiva (come stadi, edifici storici e museali etc.) è necessario prevedere preliminari e costanti scambi di informazioni ed attività di coordinamento con i soggetti responsabili della gestione del sito allestitivo.

La peculiare organizzazione prevista per il sito di EXPO 2015 e in generale per i siti identificati dal Comune di Milano nell'ambito dell'iniziativa “Expo in città”, comporta quindi il necessario coordinamento con le generali regole di gestione del sito che ospita l'evento. In particolare tutte le attività di cui al presente documento dovranno prevedere un'opportuna azione di coordinamento e reciproco scambio di informazioni con gli uffici di Health and Safety istituiti da EXPO 2015 S.p.A o con i responsabili della “venue” per le gli spettacoli fuori sito.

Per la corretta applicazione della normativa appena citata possono essere utili i seguenti schemi:

Figura 2. normativa applicabile in caso di opere temporanee rientranti nel campo di applicazione del D.l. 22 Luglio 2014




Opere ESCLUSE dal campo di applicazione del D.l. 22 luglio 2014



Opere Rientranti nel campo di applicazione del D.l. 22 luglio 2014

Figura 3 . Gestione in caso di opere temporanee escluse dal campo di applicazione del D.l. 22 luglio 2014



Opere ESCLUSE dal campo di applicazione del D.l. 22 luglio 2014

4. Definizioni

Committente: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa e per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee ed il loro equipaggiamento scenotecnico.

Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell'opera (CSP): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/2008.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un loro dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice.

Datore di Lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. A tale soggetto competono i molteplici obblighi di valutazione dei rischi e di tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di

apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Impresa Affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Al datore di lavoro dell'impresa affidataria, o suo delegato, competono, tra l'altro, gli obblighi di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori dati in appalto di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 81/08.

Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): documento redatto dal CSP e costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Piano Operativo di Sicurezza (POS): il documento (di valutazione dei rischi) che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato.

Opere Temporanee (Temporary demountable structures): Strutture realizzate per spettacoli ed eventi che vengono utilizzate per un breve periodo di tempo. Sono appositamente progettate per essere erette e smontate più volte. Di solito sono realizzate con componenti leggeri e sono utilizzate per un'ampia varietà di funzioni in occasione di eventi pubblici e privati. Comprendono, ad esempio, pedane, tribune, tende e tendoni, palchi, torri, supporti per artisti, etc.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI): documento redatto dal Datore di Lavoro Committente in cui sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e sono indicati . Il DUVRI è allegato al contratto di appalto, di subappalto e di somministrazione.

5. Modalità organizzative e gestionali

Qualunque sia la normativa di riferimento applicabile, i vari soggetti coinvolti dovranno cooperare e coordinarsi al fine di eliminare o, qualora ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Ogni Datore di Lavoro dovrà inoltre provvedere ad adempiere agli obblighi di valutazione dei rischi ed eliminarli o quantomeno ridurli al minimo.

Le seguenti indicazioni sono sempre valide, indipendentemente dalla normativa applicata.

Caratteristiche del sito di installazione

All'interno del sito espositivo di EXPO 2015 così come in spazi ed edifici censiti dal Comune di Milano, potranno essere realizzati eventi e spettacoli di intrattenimento in varie aree dedicate o identificate all'occorrenza, come ad esempio :

Nel sito Expo

- Padiglioni
- Piazze del Cardo e del Decumano
- Open Air Theatre
- Expo Centre

In città

- Piazze
- Stadio
- Palazzetti dello sport
- Edifici storici
- Clubs
- Teatri
- Stazioni e scali ferroviari...
- Parchi
-

Con esclusivo riferimento alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro applicabile alle fasi di montaggio e smontaggio delle opere temporanee (Temporary Demountable Structures) il Committente ha l'obbligo di valutare, preliminarmente alle fase di progettazione delle opere, l'idoneità dei luoghi di lavoro e la compatibilità degli stessi con le opere da installare, le attività da

effettuare e la tipologia di spettacolo. Al fine di dare congruo adempimento a tale obbligo è necessario fare riferimento a quanto previsto all'allegato I del D.l. 22 luglio 2014 anche nel caso in cui le attività non rientrino tra quelle definite cantieri (art. 3 del Decreto Palchi). Più specificamente è compito del committente acquisire e mettere a disposizione di progettisti, installatori e professionisti della sicurezza, le seguenti informazioni minime:

- dimensioni del luogo di installazione in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti le opere temporanee e le relative attrezzature (autogrù, carrelli elevatori, etc.). Questo tipo di informazione è necessaria per valutare preliminarmente se il luogo è adatto ad ospitare tali attrezzature garantendo contemporaneamente la circolazione sicura degli stessi mezzi, dei materiali e dei lavoratori;
- portanza del terreno e della pavimentazione relativa al luogo dell'installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dalle opere temporanee e dalle attrezzature di lavoro. Queste informazioni devono essere riportate su una planimetria in modo da identificare eventuali variazioni delle portanze del terreno, della pavimentazione o per la presenza di ambienti sotterranei;
- documentazione indicante le caratteristiche massime dei carichi sospesi ammissibili ai punti di ancoraggio già presenti;
- caratteristiche di sicurezza degli impianti e delle attrezzature di lavoro già presenti.
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali completo dell'eventuale allegato Regolamento Tecnico (identificazione e limiti di impiego di impianti e strutture)

Sicurezza delle Opere Temporanee

Le opere temporanee che vengono allestite per spettacoli sono generalmente composte da elementi prefabbricati assemblati in opera secondo uno specifico progetto scenotecnico e strutturale.

Il montaggio e lo smontaggio delle opere temporanee avviene, generalmente, senza l'impiego di opere provvisorie distinte, in quanto gli operatori (scaff, rigger, etc) utilizzano le stesse opere quali elementi di supporto ed ancoraggio per il lavoro in quota.

Come previsto dal D.l. 22 luglio 2014 la procedura di cui sopra è ammissibile solo a seguito di un'apposita relazione di calcolo, redatta da professionista abilitato,

che certifichi l'idoneità delle opere temporanee quali idoneo sostegno agli operatori ivi ancorati durante le fasi di lavoro. In tale relazione dovranno essere indicati, precisamente, i punti di ancoraggio per DPI anticaduta e dovrà essere dimostrata la stabilità e la resistenza della struttura al peso degli operatori ed ad una loro eventuale caduta. Dovranno essere privilegiate le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Inoltre dovrà essere prevista, qualora tecnicamente fattibile, l'installazione di "safety line" che, in ogni caso dovranno essere progettate, certificate ed installate secondo le disposizioni dei fabbricanti. Dovranno, inoltre, essere identificati i passaggi ed i percorsi per raggiungere i posti di lavoro in quota garantendone anche una sufficiente ergonomia.

Nella documentazione di progetto delle opere temporanee si dovranno identificare le sequenze di montaggio e di smontaggio, cui le imprese esecutrici dovranno attenersi scrupolosamente. La stabilità statica e dinamica dovrà essere dimostrata non solo a completamento dell'opera ma anche durante l'intero processo di montaggio e smontaggio.

Ogni modifica al progetto approvato dovrà essere preliminarmente comunicata al Progettista ed al Coordinatore per la Sicurezza, i quali dovranno provvedere a certificarne la fattibilità ed a valutare le opportune misure di prevenzione degli infortuni.

Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti di fattori climatici che possano compromettere la stabilità e la sicurezza dell'allestimento. In particolare, qualora si preveda l'installazione in luoghi aperti, dovrà essere valutato il rischio derivante da vento, pioggia, grandine, neve, etc. Le imprese affidatarie ed esecutrici ed il CSP/CSE dovranno prevedere apposite procedure per il monitoraggio di tali eventi atmosferici ed indicare le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate compresa la sospensione dell'attività e l'abbandono del sito nei casi estremi.

Gli elementi costituenti le opere temporanee dovranno essere sottoposti ad un preventivo controllo al fine di assicurarne la solidità e le perfette condizioni di manutenzione. Gli esiti di tali controlli dovranno essere registrati per iscritto e mantenuti a disposizione presso il sito. Qualora le opere temporanee non siano smontate ma si preveda un loro riutilizzo per una durata di qualche settimana, dovranno essere fornite istruzioni per la manutenzione nel tempo e indicazioni sui controlli periodici da effettuarsi anche a seguito di eventi calamitosi.

Sicurezza Elettrica

Nella fase di realizzazione delle opere temporanee per spettacoli ed eventi è necessario utilizzare energia elettrica per l'alimentazione delle attrezzature di lavoro da impiegarsi.

Tra le attività eseguite vi è la realizzazione dell'impianto elettrico di spettacolo che andrà ad alimentare le attrezzature scenotecniche previste.

Il rischio derivante da un contatto elettrico (diretto o indiretto) deve sempre essere valutato e devono essere prese tutte le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori che operano nel cantiere che per quelli che opereranno durante lo spettacolo. Analoghe precauzioni dovranno essere attuate per la protezione del pubblico.

Con riferimento alle fasi di allestimento e disallestimento, qualora le attività rientrino nel campo di applicazione dei D.l. 22 luglio 2014, tutti gli impianti elettrici che vengano impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alla norma CEI 64-8 parte 7. In particolare, immediatamente a valle del punto di consegna dell'energia elettrica, dovranno essere previsti uno o più quadri elettrici di distribuzione specifici per essere impiegati in cantiere. Analogamente tutti i componenti elettrici quali quadri, prese a spina, avvolgicavi e cordoni prolungatori dovranno rispondere ai requisiti della norma CEI 64-8 parte 7.

Qualora le attività di montaggio, smontaggio ed allestimento siano escluse dal campo di applicazione del D.l. 22 luglio 2014 gli impianti elettrici, ed i relativi componenti, dovranno essere conformi alle specifiche parti applicabili della norma CEI 64-8.

Per la corretta gestione del rischio elettrico può essere utile riferirsi alla guida CEI 64-17

Prima di poter impiegare un qualsiasi impianto elettrico dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità redatta da professionista abilitato ai sensi del D.M. 37/08 e completa dei previsti "Allegati obbligatori".


Qualora si effettuino lavori elettrici, essi dovranno essere eseguiti da personale appositamente formato ed in possesso delle specifiche idoneità individuate dalla Norma CEI 11-27 e CEI EN 50110-1.

È opportuno che sia definito un Piano di Lavoro, atto a circoscrivere le operazioni da eseguire sull'impianto, e un Piano d'Intervento, in cui riportare le

informazioni circa le misure di sicurezza e le modalità d'intervento, oltre alle attrezzature da utilizzare ed i DPI da adottare.

Con riferimento alla fase di spettacolo o evento l'impianto elettrico dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-54 e dovrà sempre essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità redatta ai sensi del D.M. 37/08

Figura 4. Schema riportante le procedure per la prevenzione del rischio elettrico nel caso di opere temporanee rientranti nel campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014



Sicurezza macchine e apparecchi di sollevamento

Le macchine, quali attrezzature di lavoro utilizzate sia nelle fasi di allestimento e disallestimento che in quelle di spettacolo, dovranno essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.Lgs. 17/2010 di recepimento della Direttiva macchine 2006/42/CE o precedenti Direttive di prodotto e relativi decreti di recepimento. Dovranno quindi essere provviste di marcatura CE, dichiarazione CE di conformità e del manuale di istruzioni ed uso redatto in lingua italiana.

Le attrezzature di lavoro non oggetto di norme nazionali di recepimento di Direttive Europee di prodotto, o immesse sul mercato antecedentemente al 21 settembre 1996 dovranno essere conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dall'allegato V del D.lgs. n. 81 del 2008. Dovranno quindi essere accompagnate da una dichiarazione di corrispondenza a tali requisiti generali di sicurezza ed alle prescrizioni applicabili all'attrezzatura di lavoro specifica di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/2008.

Le attrezzature di lavoro in elenco nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 e rispondenti al gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano di portata superiore a 200 Kg - secondo la terminologia del DM 11 Aprile 2011, dovranno essere oggetto della specifica procedura di messa in servizio e di verifica periodica secondo quanto previsto dall'articolo 71, comma 11 del D.lgs. n. 81/2008 e dallo stesso DM 11 aprile 2011. È fatta eccezione per gli apparecchi di sollevamento descritti al punto 5 della Circolare Ministero Lavoro 13 agosto 2012, n. 23 ovvero sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati *“macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”*. Tali macchine non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 (*“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”*), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e **non da ganci o altri organi di presa.**

Figura 5. Schema procedura messa in servizio e verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento.



Gli apparecchi di sollevamento appartenenti al gruppo SC di cui sopra devono, pertanto, essere corredati, per una corretta gestione documentale, di : Dichiarazione "CE" di Conformità del Costruttore; presenza del manuale di uso e manutenzione; presenza del registro di controllo aggiornato; denuncia di messa in servizio all'INAIL territorialmente competente con l' assegnazione del numero di matricola; presenza di prima verifica periodica e scheda tecnica o libretto di omologazione ex ISPESL ; presenza di verifica periodica successiva alla prima; rapporti di manutenzione effettuati da ditta specializzata degli ultimi tre anni.

Si sottolinea che per gli apparecchi di sollevamento del gruppo SC azionati a mano o motorizzati aventi portata massima \leq a 200 Kg non esiste l'obbligo dell'applicazione del DM 11 aprile 2011, cioè di denuncia di prima messa in servizio ad INAIL ed assoggettamento a verifiche periodiche.

Formazione operatori addetti al montaggio e smontaggio delle opere temporanee

Tutti i lavoratori devono ricevere a cura e spese del datore di lavoro adeguata e sufficiente formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, il D.I. 22 luglio 2014 ha previsto che i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio delle opere temporanee e coloro i quali effettuino lavori su funi in tale ambito lavorativo, ricevano una formazione particolare ed aggiuntiva.

I lavoratori addetti al montaggio ed allo smontaggio delle opere temporanee (*scaff*), ovvero che effettuano lavori su funi (*rigger*), dovranno aver frequentato il corrispondente corso previsto dall'allegato XXI del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro, al fine di adempiere alle disposizioni del D.I. 22 luglio 2014 deve provvedere a fornire loro ulteriore informazione, formazione ed addestramento al fine di implementare le conoscenze acquisite con le particolari modalità di lavoro impiegate nel montaggio delle opere temporanee per spettacoli e le specifiche misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Con riferimento ad imprese straniere che impiegano lavoratori assunti nel paese di origine delle stesse imprese, si ricorda che lo stesso decreto palchi prevede una procedura semplificata di verifica dell'idoneità tecnico e professionale (allegato II). Tuttavia per quanto concerne la formazione dei lavoratori essa deve essere valutata con attenzione poiché deve risultare equivalente ai requisiti previsti dalla normativa italiana. Potrà quindi essere necessario acquisire i certificati e i programmi della formazione erogata e qualora insufficiente dovrà essere integrata prima dell'inizio del lavoro in Italia.

6. Obblighi dei soggetti coinvolti

Attività che rientrano nel campo di applicazione del D.l. 22 luglio 2014

Nel caso di opere rientranti nel campo di applicazione del D.l. 22 luglio 2014, i soggetti coinvolti dovranno attenersi, tra l'altro, ai seguenti obblighi:

Principali obblighi del Committente (art. 90 e seguenti del D.Lgs. 81/2008) :

- ✓ Qualora sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, designare **contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione**, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione;
- ✓ Acquisire le informazioni di cui all'allegato I del D.l. 22 luglio 2014;
- ✓ Acquisire il DUVRI generale del soggetto ospitante (Expo, stadio , palazzetto etc.) e trasmetterlo al CSP
- ✓ Qualora sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, designare **prima dell'affidamento dei lavori** il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- ✓ Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità di cui al D.l. 22 luglio 2014;
- ✓ Trasmettere, prima dell'inizio dei lavori la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs. 81/2008, mediante il sito internet <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>

Principali obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento
- coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.Lgs. 81/2008

Principali obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il PSC
- adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. Tale attività di coordinamento deve essere estesa anche alle interferenze con le attività proprie del sito e facendo riferimento al DUVRI del sito stesso.
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del PSC e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.


Principali Obblighi del datore di lavoro dell'impresa Affidataria

- Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
- Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi secondo le modalità di cui al D.l. 22 luglio 2014 3.
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Per lo svolgimento delle attività, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Lo schema che segue riassume graficamente i principali obblighi previsti per la gestione dei rischi in attività rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e del D.l. 22 luglio 2014, indicandone il flusso delle informazioni.

Figura 6. Schema di flusso per opere rientranti nel campo di applicazione del D.L. 22 luglio 2014



Documentazione necessaria

Nell'ambito dell'applicazione dei Decreti sopra citati e degli obblighi delle figure coinvolte, può risultare utile riassumere nel seguente elenco la documentazione necessaria per l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente:

Fase di allestimento/cantiere:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal CSP ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 81/08 contenente anche le informazioni circa l'avvenuto coordinamento con i responsabili dell'area che ospiterà l'evento;
- Planimetria riportante il layout di cantiere (accessi , aree di deposito , transito , vie di fuga etc.)
- Elenco nominativo delle imprese (italiane e straniere) che effettuano le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee e dei relativi elementi accessori, facchinaggio e installazione degli impianti, corredati dai relativi contratti di appalto/sub appalto, qualora già stipulati;
- Piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici presenti in cantiere, sia italiane che straniere, redatti ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 81/08, firmati in originale, certamente datati;
- Atti di avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese operanti in cantiere, sia italiane che straniere, così come previsto dall'art. 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs. 81/08 secondo le modalità semplificate previste dal D.I. 22 luglio 2014;
- Notifica preliminare ai sensi dell'articolo 99 del D.Lgs. 81/2008;
- Attestati di formazione, ad opera dei datori di lavoro, specifici per mansione, di tutti lavoratori presenti in cantiere, alla luce dell'entrata in vigore degli accordi Stato-Regioni circa la formazione generale e specifica dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti (art. 37 D.Lgs. 81/2008) e la specifica formazione del personale addetto alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro (art. 73 comma 4 D.Lgs. 81/2008);
- Attestati di formazione/abilitazione redatti ai sensi all'allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, degli addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee e per coloro i quali operano su funi;
- Attestati di formazione ai corsi integrativi previsti dall'articolo del D.I. 22 luglio 2014 previsti per gli addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee e per coloro i quali operano su funi;
- Attestati di formazione, ad opera dei datori di lavoro del personale incaricato della gestione delle emergenze, antincendio e primo soccorso corredati da relative nomine e attestati di formazione ed aggiornamento specifici così come previsto dal D.M. 388/03 e dalla circolare del Ministero

dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – DCFORM n. 0005987 del 23/02/11

- elenco dei preposti di ciascuna impresa operante in cantiere, corredato da relativa nomina ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 81/08 e attestazione dell'avvenuta formazione con specifico riferimento alle modalità e contenuti previsti dall'Accordo Stato Regione;
- organigramma di cantiere ove vengano riportati dettagliatamente i nominativi ed i compiti in tema di salute e sicurezza di ciascun responsabile delle imprese esecutrici, comprese quelle straniere e dei professionisti incaricati di gestire le attività (allegato al PSC);
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici temporanei di cantiere.

Con riferimento alle attrezzature presenti in fase di allestimento/evento:

- copia dei manuali di istruzioni delle attrezzature di lavoro e di sollevamento impiegate in cantiere;
- dichiarazione di conformità CE di ogni attrezzatura di lavoro, (riportante i numeri di fabbrica/di serie delle attrezzature di lavoro se immesse sul mercato conformemente al D.Lgs. 17/2010);
- per macchine, apparecchi o utensili immessi sul mercato antecedentemente al 1996 dovrà essere prodotta attestazione di rispondenza ai requisiti di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/2008.

Con riferimento agli apparecchi di sollevamento, oltre ai punti precedenti:

- ✓ elenco apparecchi di sollevamento che verranno impiegati, riportante almeno le seguenti informazioni: marca, modello, matricola, portata.
- ✓ registro di controllo previsto dal costruttore, compilato ed aggiornato in ogni sua parte ai sensi dell'articolo 71 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 81/2008;
- ✓ documentazione attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo ai sensi dell'articolo 71 comma 10 del D.Lgs. 81/2008
- ✓ denuncia di prima installazione all'INAIL (ad esclusione degli apparecchi di sollevamento denominati "macchine speciali composte da tiri elettrici ad una o più funi" e non rientranti nella definizione di cui alla norma UNI ISO 4306 -1, secondo quanto stabilito dalla circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 13/08/2012);
- ✓ documentazione tecnica circa i sistemi di controllo e comando degli apparecchi di sollevamento (*motor controller*);

Con riferimento agli accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie:

- ✓ Elenco accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie che verranno impiegati, riportante almeno le seguenti informazioni: marca, modello, matricola, portata;
- ✓ dati identificativi del proprietario di tali accessori di sollevamento e dell'azienda/e installatrice/i o utilizzatrice/i;
- ✓ Ultimo controllo trimestrale delle funi/catene ai sensi del punto 3.1.2. dell'allegato VI del D.Lgs. 81/2008;
- ✓ accessori di sollevamento immessi sul mercato a far data dal 1996:
- ✓ dichiarazione di conformità CE:
 - ✓ redatta ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera a) del DPR 459/96 per accessori di sollevamento immesse sul mercato a partire dal 1996 e sino al 2010 riportante le informazioni di cui all'allegato II del DPR 459/96.
 - ✓ redatta ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera e) del D.Lgs. 17/2010 per macchine immesse sul mercato a partire dal 2010 riportante le informazioni di cui all'allegato II del D.Lgs. 17/2010;
- ✓ Catene, funi e cinghie immesse sul mercato a far data dal 2010:
 - ✓ Dichiarazione di conformità CE:
 - ✓ Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana

Attività escluse dal campo di applicazione del D.l. 22 luglio 2014


Qualora le attività di allestimento e disallestimento **non ricadano** nel campo di applicazione **del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ovvero nel campo di applicazione del D.l. 22 luglio 2014, e in ogni caso durante le fasi di “spettacolo/evento”, dovranno comunque essere ottemperate le prescrizioni di cui al titolo I e seguenti del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art 26 del D.Lgs. 81/2008.**

In tale contesto, oltre ai generali obblighi sempre previsti per ogni datore di lavoro, i rischi interferenziali (intesi non solo come contemporanea presenza nel luogo di lavoro di più imprese, ma anche quelli derivanti da interferenze temporali/spaziali, da rischi immessi nel luogo di lavoro dalle imprese esecutrici o anche da rischi già presenti sul luogo di lavoro) dovranno sempre essere valutati dal Datore di Lavoro Committente e dai Datori di Lavoro Esecutori mediante le previsioni di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

Al fine di innalzare i livelli generali di tutela e considerata la particolare situazione caratterizzante di alcuni sito come ad esempio quello di EXPO 2015, ad integrazione della procedura prevista dalla normativa citata si consiglia di prevedere la presenza di un “Incaricato” del Datore di Lavoro Committente cui delegare compiti di vigilanza e controllo sul rispetto delle procedure previste nel DUVRI che deve essere particolarmente costante data la repentina evoluzione delle attività .

Lo schema che segue riassume graficamente i principali obblighi previsti per la gestione dei rischi in attività escluse dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e del D.l. 22 luglio 2014, indicandone il flusso delle informazioni.

Figura 9. Schema di flusso per opere ESCLUSE dal campo di applicazione del D.l. 22 luglio 2014.



Documentazione necessaria

Nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni sopra citate, il seguente elenco di documentazione può essere considerato utile al fine di dimostrare l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal Datore di Lavoro Committente delle attività e condiviso dai datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti in cantiere;
- Documentazione di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, per ogni impresa operante in cantiere;
- Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici temporanei qualora utilizzati durante le fasi di allestimento o disallestimento;
- Attestati di formazione, ad opera dei datori di lavoro, specifici per mansione, di tutti lavoratori presenti in cantiere, alla luce dell'entrata in vigore degli accordi Stato-Regioni circa la formazione generale e specifica dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti (art. 37 D.Lgs. 81/2008) e la specifica formazione del personale addetto alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro (art. 73 comma 4 D.Lgs. 81/2008);
- Attestati di formazione/abilitazione redatti ai sensi all'allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, degli addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee e per coloro i quali operano su funi.
- Attestati di formazione ai corsi integrativi previsti dall'articolo del D.l. 22 luglio 2014 previsti per gli addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee e per coloro i quali operano su funi;
- Attestati di formazione, ad opera dei datori di lavoro del personale incaricato della gestione delle emergenze, antincendio e primo soccorso corredati da relative nomine e attestati di formazione ed aggiornamento specifici così come previsto dal D.M. 388/03 e dalla circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – DCFORM n. 0005987 del 23/02/11
- elenco dei preposti di ciascuna impresa operante, corredato da relativa nomina ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 e attestazione dell'avvenuta formazione con specifico riferimento alle modalità e contenuti previsti dall'Accordo Stato Regione;

Con riferimento alle attrezzature presenti in fase di allestimento/evento:

- copia dei manuali di istruzioni delle attrezzature di lavoro e di sollevamento impiegate in cantiere,
- dichiarazione di conformità CE di ogni attrezzatura di lavoro, (riportante i numeri di fabbrica/di serie delle attrezzature di lavoro se immesse sul mercato conformemente al D.Lgs. 17/2010);
- Per macchine, apparecchi o utensili immessi sul mercato precedentemente al 1996:
 - ✓ attestazione di rispondenza ai requisiti di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/2008;

Con riferimento agli apparecchi di sollevamento, oltre ai punti precedenti:

- Elenco apparecchi di sollevamento che verranno impiegati, riportante almeno le seguenti informazioni: marca, modello, matricola, portata.
- Registro di controllo previsto dal costruttore, compilato ed aggiornato in ogni sua parte ai sensi dell'articolo 71 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 81/2008;
- documentazione attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo ai sensi dell'articolo 71 comma 10 del D.Lgs. 81/2008
- denuncia di prima installazione all'INAIL (ad esclusione degli apparecchi di sollevamento denominati "macchine speciali composte da tiri elettrici ad una o più funi" e non rientranti nella definizione di cui alla norma UNI ISO 4306 -1, secondo quanto stabilito dalla circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 13/08/2012);
- documentazione tecnica circa i sistemi di controllo e comando degli apparecchi di sollevamento (*motor controller*).

Con riferimento agli accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie:

- Elenco accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie che verranno impiegati, riportante almeno le seguenti informazioni: marca, modello, matricola, portata;
- dati identificativi del proprietario di tali accessori di sollevamento e dell'azienda/e installatrice/i o utilizzatrice/i;
- Ultimo controllo trimestrale delle funi/catene ai sensi del punto 3.1.2. dell'allegato VI del D.Lgs. 81/2008;
- Accessori di sollevamento immessi sul mercato a far data dal 1996:
 - Dichiarazione di conformità CE:
 - redatta ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera a) del DPR 459/96 per accessori di sollevamento immesse sul mercato a partire dal 1996 e sino al 2010 riportante le informazioni di cui all'allegato II del DPR 459/96.
 - redatta ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera e) del D.Lgs. 17/2010 per macchine immesse sul mercato a partire dal 2010 riportante le informazioni di cui all'allegato II del D.Lgs. 17/2010;
- Catene, funi e cinghie immesse sul mercato a far data dal 2010:
 - Dichiarazione di conformità CE:
 - Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana

7. Documento redatto da:

Coordinamento

- Dott.sa Susanna CANTONI – ASL Milano – Dipartimento Prevenzione Medico

Referenti aree tematiche

- Ing. Massimo RHO – ASL Milano – SC PSAL – SS Sicurezza Elettrica
- Ing. Ubaldo MINNITI – ASL Milano – SC PSAL – SS Verifiche Impianti di Sollevamento

Gruppo di redazione

- Dott. Marco MORONE – ASL Milano - SC PSAL – SS Sicurezza del Lavoro
- Dott.sa Calogera CAMPO – ASL Milano – SC PSAL
- Dott.sa Nora VITELLI – ASL Milano – SC PSAL
- Dott. Luigi LECCARDI – ASL Milano – SC PSAL – SS Verifiche Impianti di Sollevamento
- Dott. Cristian LIBRICI - ASL Milano – SC PSAL – SS Verifiche Impianti di Sollevamento
- Dott. Giuseppe BELLANI – ASL Milano – SC PSAL – SS Sicurezza Elettrica
- Sig. Antonio PICCARDI – ASL Milano – SC PSAL – SS Sicurezza Elettrica